



Rendiconto 2019 e Assestamento 2020

A.C. 2572, A.C. 2573

Dossier n° 318/0/XII - Schede di lettura - Profili di competenza della XII Commissione Affari sociali
16 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2572	2573
Titolo:	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020
Iniziativa:	Governativa	Governativa
Iter al Senato:	No	No
Date:		
presentazione:	8 luglio 2020	8 luglio 2020

RENDICONTO 2019

Funzioni e disciplina del Rendiconto generale dello Stato

Il **Rendiconto generale dello Stato** è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione^[1].

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196/2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il **conto del bilancio**, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2) il **conto del patrimonio**, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal **conto del bilancio**, costituito dal conto consuntivo **dell'entrata** e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a **ciascun Ministero**. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per **missioni** e **programmi**. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La **gestione di competenza** evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

La **gestione di cassa** evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato nonché quelle rimaste da versare e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste da pagare.

Nella **gestione dei residui** vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Un apposito allegato tecnico, predisposto per il conto consuntivo di ogni Ministero, espone i risultati disaggregati per le **unità elementari di bilancio** che sono comprese in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione. Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari sono costituite dai **capitoli**.

Il Rendiconto 2019 presenta altresì l'articolazione dei programmi di spesa in **azioni** - introdotte per la prima volta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 - le quali peraltro, essendo attualmente adottate in via sperimentale, rivestono carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 7, della legge n. 196/2009.

Con riferimento all'esercizio **2019**, va sottolineata una importante **novità** dal punto di vista contabile: è l'introduzione del nuovo concetto di **impegno pluriennale "ad esigibilità"** - in applicazione di quanto

previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di potenziamento della funzione del bilancio di cassa - in base al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con **imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili** (quando vengono a scadenza). A partire dall'anno 2019, dunque, l'impegno di spesa è stato conseguentemente imputato contabilmente dalle Amministrazioni sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione giunge a scadenza.

[1] I conti del bilancio ed i conti del patrimonio compilati da ciascun Ministero vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo; il Rendiconto generale dell'esercizio scaduto viene poi trasmesso, entro il 31 maggio, alla Corte dei conti. La Corte dei conti a Sezioni riunite ha parificato il Rendiconto 2019 nell'udienza tenutasi il 24 giugno 2020.

Sanità

Ministero della salute

Per il 2019, lo stato di previsione della Salute presenta una **dotazione finanziaria iniziale** di competenza di **1.626 milioni** che, grazie ad un incremento di circa 456 milioni data dalla gestione in corso d'anno, è aumentata a circa **2.084 milioni** di euro nelle **previsioni definitive** (nel 2018 erano **2.819 milioni**), ma con un **consuntivo di impegni di spesa pari a 1.879 milioni** (in consistente diminuzione rispetto ai **2.779 milioni** del 2018) e **pagamenti** di competenza pari a **1.393 milioni**. (**2.198 milioni** nel 2018).

Per quanto riguarda i **pagamenti**, si segnala che la quota di pagamenti dello stato di previsione del Ministero della salute, pari a poco più di **1.393 milioni nel 2019**, in rapporto agli impegni di spesa per competenza, scende nel complesso dal 79,1% del 2018 a circa il 74% per cento, rilevando una **crescita dei residui di stanziamento**, anche a causa, come segnala la [Corte dei conti nel giudizio di parificazione del Rendiconto 2019](#), della difficoltà di tradurre in realizzazioni effettive interventi di particolare significato, come il mancato perfezionamento di 18 convenzioni con le Regioni beneficiarie dei fondi assegnati per investimenti, oltre al ritardo nelle procedure di cofinanziamento delle Regioni per le somme da assegnare agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) per acquisti di apparecchiature e macchinari.

La Corte rileva peraltro che continuano a registrarsi progressivi risultati di rilievo nell'**attività di coordinamento di verifica della gestione della spesa sanitaria** con il monitoraggio degli equilibri gestionali regionali e la verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che dal 2020 beneficia del Nuovo Sistema di garanzia approvato a fine 2019. Tale attività di controllo è destinata a crescere per le **misure di potenziamento dell'assistenza territoriale** e di adeguamento della rete ospedaliera affidate alle regioni per l'emergenza sanitaria.

In proposito, si sono registrati **progressi nel Sistema Informativo sanitario**, determinanti per dare impulso alla programmazione regionale in quanto favoriscono lo **sviluppo dell'assistenza regionale** nel rilevare gli effettivi bisogni della popolazione, con conseguente avvio del processo di modifica dei criteri del riparto del finanziamento statale corrente nelle diverse regioni italiane. Infatti la più ampia disponibilità di informazioni individuali dovrebbe consentire la stima più precisa dei bisogni e dei raggruppamenti della popolazione per patologie croniche e co-morbilità.

La Relazione al Rendiconto 2019 elaborata dalla RGS, in particolare, evidenzia che la **Missione 20 Tutela della salute costituisce il 97% degli impegni** con una **capacità di impegno del 14,7%** e che la capacità degli impegni di spesa è concentrata in alcune categorie economiche di bilancio, tra le quali "Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche" del Ministero della Salute che raggiunge il 54% per il finanziamento in relazione ad interventi di edilizia sanitaria e dei progetti di ricerca.

Con riferimento ai **residui passivi accertati al 31 dicembre**, il totale di **1.111,6 milioni** rappresenta un dato in aumento del 42% rispetto al 2018 (781 milioni), con residui da impegni pari a 1.031 milioni e residui di stanziamento, vale a dire spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno, che cifrano invece 80 milioni pressochè interamente provenienti dalla gestione di competenza e non dagli esercizi precedenti.

Infine, con riferimento ai **residui perenti**, vale a dire i residui passivi che vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno (con riferimento alla parte corrente di spesa) e successivamente eliminati dalle scritture dello stato di previsione, si segnala un ammontare di **62,4 milioni** in crescita del 15,8% rispetto al dato 2018 (53,9 milioni).

Tab. 1 (importi in mln di euro)

Ministero della salute	Stanziam. iniz. Competenza		Var. %	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2019	Pagamenti 2019	Stanziam. def. su spese finali nette del Bil. Stato (in %)	
	2018	2019		2018	2019				2018	2019
Stato di previsione di cui:	2.441	1.626	-33	2.818	2.084	-26	1.880	1.393	0,5	0,3
Missione 20 - Tutela della salute	2.109	1.290	-39	2.410	1.583	-34	1.393	1.001	0,4	0,2
Missione 17 - Ricerca e innovazione	277,3	277,4	0,04	322	407	26	321	199	0,1	0,1

Guardando alla **ripartizione degli stanziamenti per missione**, nel 2019, la **dotazione iniziale di competenza per la Tutela della salute**, pari a 1.290 milioni risulta in diminuzione del 39% rispetto al 2018 (2.109 milioni), con stanziamenti definitivi pari a **1.583 milioni** di euro (2.410 milioni nel 2018), che equivalgono al **76% delle risorse gestite** nell'intero stato di previsione.

La Missione **Ricerca e innovazione** presenta invece risorse definitive stanziare per **407 milioni**, in aumento del 26% rispetto al 2018 (322 milioni).

Un'ultima missione non riportata in tabella è **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (32) con risorse iniziali di circa 59 milioni, previsioni definitive di oltre 93 milioni e impegni di spesa per 80,5 milioni, di cui quasi 74 milioni risultano pagati in corso d'anno.

Tab. 2 (importi in mln di euro)

Principali Missioni e programmi del Ministero della salute	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2019	Pagamenti 2019	Residui al 31/12		Var. %
	2018	2019				2018	2019	
Missione 20 - Tutela della salute di cui:	2.410,4	1.583,4	-33,39	1.392,8	1.001,1	717,9	853,9	18,94
Prevenzione e promozione salute umana e assistenza sanitaria personale navigante (20.1)	144,0	140,2	-2,64	73,2	70,4	83,3	58,9	-29,29
Sanità pubblica veterinaria (20.2)	33,6	35,2	4,76	30,9	30,8	2,1	0,3	-85,71
Programmazione del SSN erogazione dei LEA (20.3)	1.539,8	564,0	-63,37	556,0	274,7	309,9	546,4	76,31
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	589,3	592,3	0,51	498,1	479,7	287,7	146,9	-48,94
Missione 17 - Ricerca e innovazione di cui:	322,2	407,3	26,40	406,3	318,2	264,9	250,4	-5,47
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	310,6	395,0	27,17	394,0	306,0	258,4	246,1	-4,76

I programmi che più rilevano nella missione Tutela della salute sono:

- programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", con uno **stanziamento definitivo di competenza pari a 140 milioni**, in lieve diminuzione rispetto al 2018, impegni di spesa per 73 milioni di cui pagati oltre 70 milioni. Per questo programma la Corte dei Conti rileva che l'amministrazione centrale ha proceduto, anche attraverso un confronto con le Regioni, alla valutazione dei **piani regionali di prevenzione (PRP)**,

attuativi del piano nazionale prevenzione la cui vigenza è stata prorogata al 2019. Nell'ambito dell'attività di prevenzione delle malattie non trasmissibili è stata data particolare attenzione agli *screening* neonatali per la diagnosi precoce di patologie, mentre sono in corso di realizzazione le analisi dell'efficienza dei protocolli di *screening* uditivo e visivo, oggetto di uno specifico progetto finanziato dal Ministero ed avviato nel 2019. E' proseguita inoltre la strategia di **contrasto all'antimicrobico resistenza (AMR)**, di particolare rilevanza nel nostro Paese, dato l'utilizzo elevato - e spesso non appropriato - degli antibiotici;

- il programma "Sanità pubblica veterinaria" con un aumento di circa il 5% degli stanziamenti definitivi nel 2019 (35,2 milioni). In merito, si rileva l'**entrata in regime della ricetta elettronica**, introdotta dalla legge n. 167/2017, che consente la tracciabilità dei medicinali veterinari lungo tutta la filiera e la maggiore efficacia delle procedure di controllo, anche ai fini del monitoraggio del fenomeno dell'antibiotico-resistenza;
- in netta **diminuzione di oltre il 63% il "Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA"** con uno stanziamento definitivo di competenza di **564 milioni** di circa i 2/3 più basso rispetto al 2018 (1.540 milioni), dovuto a quanto sopra indicato in merito al mancato perfezionamento di alcune convenzioni con le Regioni beneficiarie dei fondi assegnati per investimenti e al ritardo nelle procedure di assegnazione agli IRCCS di risorse per consumi intermedi;
- per quanto riguarda il **programma "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure"**, si registra un lieve aumento degli stanziamenti definitivi per l'attività di gestione relativa agli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 in favore di **sogetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile** a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Nel corso del 2019, **si è provveduto:**

- al riconoscimento e alla **corresponsione di 28 nuovi indennizzi ex legge 210/1992** e alla liquidazione dei ruoli di spesa fissa per i 9.000 circa indennizzi già gestiti, per una spesa complessiva di circa 82 milioni, a valere sul capitolo 2409, pg. 1, del bilancio del Ministero;

- al riconoscimento e **corresponsione di 15 nuovi indennizzi aggiuntivi** previsti per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ex legge 229/05 e liquidazione dei ruoli di spesa fissa per i circa 690 danneggiati da vaccinazione già gestiti con una spesa complessiva di circa 40 milioni, oltre ad un'integrazione per 4,5 milioni a valere sul fondo spese obbligatorie;

- al riconoscimento e corresponsione di **27 nuovi indennizzi per i danneggiati del farmaco talidomide** ex legge 244/2007 e liquidazione di circa 540 ruoli di spesa fissa già gestiti per una spesa complessiva di 33,9 milioni sul capitolo 2409, pg. 3. Anche in questo caso si è resa necessaria una integrazione (+5,5 milioni).

A fronte di tale erogazioni, si è posto un **maggiore fabbisogno di risorse finanziarie** a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nel 2018 e nel 2019 ai fini della **determinazione della platea dei soggetti beneficiari e della quantificazione degli importi dovuti**. Nel 2018, infatti, la Corte costituzionale ha esteso i benefici dell'indennizzo della legge n. 210/1992, e quindi anche di quello aggiuntivo di cui alla legge n. 229/2005 ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale non solo per le categorie di soggetti fragili per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata (tra cui anziani e operatori sanitari), ma anche per la generalità della popolazione, a prescindere da pregresse specifiche condizioni di salute ed età. Inoltre la Corte di Cassazione, pronunciandosi su più richieste di rivalutazione dell'indennizzo della legge n. 229/2005 di cui sono beneficiari anche i soggetti danneggiati da talidomite, ha rigettato con quattro sentenze di identica forma e contenuto il ricorso del Ministero della salute, con maggiori oneri stimati per l'adeguamento in via amministrativa di circa 17 milioni annui, cui si aggiungerebbero 300 milioni per gli arretrati. Da ultimo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2019 che ha dichiarato illegittima la norma che ha esteso il beneficio dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da talidomite nati negli anni 1958 e 1966, nella parte in cui decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della medesima norma (legge 160 del 2016, che ha convertito il D.L. 113/2016) e non dalla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1° gennaio 2008). Tale sentenza incrementerebbe la spesa media per un importo di 500.000 euro pro-capite, pari ad 8 annualità di indennizzo.

Crescono inoltre i **fondi della missione Ricerca e innovazione (+26%)** per la parte gestita dal Ministero della salute, da attribuire prevalentemente al programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica", che si avvale nel 2019 di risorse per **395 milioni**, con impegni di spesa effettuati pressochè per l'intero importo. L'incremento dell'**efficienza degli impegni delle risorse stanziato** è anche da attribuire al piano per migliorare la qualità della ricerca in ambito sanitario che prevede l'elaborazione di un sistema di classificazione degli IRCCS, rilevante ai fini dell'assegnazione annuale delle risorse. Afferiscono infatti a tale programma anche i trasferimenti per la ricerca corrente e i contributi agli investimenti quali fondi destinati agli istituti di ricerca sanitaria per progetti di finalizzati.

A tali risorse si aggiungono poi altri contributi specifici come quelli a favore dell'Ospedale Gaslini di Genova e dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare o il finanziamento della ricerca corrente dell'ISS e di Agenas.

Si ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 56/2000, mediante entrate proprie (*ticket*), i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale dell'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.

Per il 2019, il decreto di riparto ([Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019](#)) ha erogato un livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di 113.810 milioni di euro, di cui 111.079,5 milioni destinati al finanziamento indistinto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Le restanti risorse sono state destinate a specifiche finalità e ai fondi vincolati agli obiettivi del piano sanitario.

Fino al 2019 l'aliquota di compartecipazione IVA è stata fissata a saldo, al livello necessario per l'integrale copertura del fabbisogno sanitario delle regioni a statuto ordinario; dal 2020 tale aliquota è determinata al livello minimo che consente la copertura del fabbisogno nella regione con maggiore IVA maturata nel territorio, garantendo la copertura integrale del fabbisogno sanitario nelle altre regioni attraverso il Fondo perequativo. La compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell'imposta è stata prevista a decorrere dal 2001 dall'[art.2 del D.Lgs. 56/2000](#). La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni e stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione.

Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale attraverso un apposito fondo perequativo, che è alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

La normativa in materia di compartecipazione regionale all'IVA è stata modificata dagli artt. 4 e 15 del [D. Lgs 68/2011](#), che ha ridisegnato l'autonomia d'entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché la determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Secondo quanto previsto dal [D. Lgs 68/2011](#), la compartecipazione regionale all'IVA deve essere attribuita secondo il principio di territorialità, in base al luogo effettivo in cui avvengono la cessione dei beni o la prestazione di servizi. In tal senso, la base imponibile cui applicare l'aliquota di compartecipazione IVA corrisponde al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. Si ricorda che i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti solo per la sanità, mentre restano da definire quelli per: assistenza sociale, istruzione scolastica, spesa in c/capitale del Trasporto pubblico locale. In questa cornice, nel caso in cui il gettito tributario della regione sia insufficiente al finanziamento integrale dei LEP, è previsto l'intervento di quote del Fondo perequativo per spese essenziali, anch'esso finanziato con una quota di compartecipazione IVA. L'applicazione delle disposizioni riferibili al [D. Lgs. 68/2011](#), che dovevano entrare in vigore a partire dal 2013, è stata, in ultimo, rinviata dall'art. 1, comma 778, della legge di bilancio 2018, che ha rinviato al 2020 l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

Nella Missione 2. **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** (3) sono registrati impegni per **109.320 milioni** di euro (-8,2% rispetto al 2018), di cui il 69,8% assorbiti dal finanziamento del programma **Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** (3.6) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 76.309 milioni di euro e non trascurabili residui (18.317 mln di euro), seppur inferiori al 2018.

Rispetto ai capitoli di interesse del programma, si segnalano (v. anche tab. 3):

- il cap. 2700 *Fondo sanitario nazionale*, una quota del quale è destinata alla Regione siciliana, mentre le restanti risorse finanziano le spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale;
- il cap. 2701 *Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap*, importo stimato destinato a provvedere alla compensazione dell'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (nella parte dedicata alla sanità), configurandosi come un meccanismo di salvaguardia in grado di non condizionare il livello del finanziamento sanitario all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali;
- il cap. 2862 *Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA* (per le Regioni a statuto ordinario).

Per quanto riguarda i contributi per strutture sanitarie private, si segnalano i capitoli 2705 *Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù* e 2707 *Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali* con previsioni di competenza pari, rispettivamente a 43,5 milioni (42,8 milioni nel 2018) e a 35 milioni di euro (cifra invariata rispetto al 2018), entrambi interamente pagati.

Sono stati inoltre interamente pagate nel 2019 le somme stanziare per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali particolari (cap. 2710) per 1.000 milioni di euro e quelle per il Fondo regolamentazione payback anni 2013-2017 (cap. 2704) per 806 milioni.

Tab. 3 (importi in mln di euro)

Principali programmi del MEF per il settore sanitario	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2019	Pagamenti 2019	Residui al 31/12		Var. %
	2018	2019				2018	2019	
Programma 3.6 – Concorso Stato alla spesa sanitaria di cui:	73.740	76.309	3,5	76.299	72.205	29.968	18.317	- 38,9
Cap. 2700 – Fondo sanitario nazionale	6.757	7.437	10,1	7.437	5.681	3.512	4.066	15,8
Cap. 2701 – Finanziamento Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP e IRPEF	500	400	- 20,0	400	-	2.354	1.731	- 26,5
Cap. 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA	66.362	66.520	0,24	66.510	64.573	23.218	12.518	- 46,1

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnalano infine i seguenti capitoli:

- cap. 7464 *Edilizia sanitaria* con previsioni definitive pari a 570 milioni di euro (in crescita rispetto all'anno precedente quando erano 305 milioni) che tuttavia non risultano pagati andando ad incrementare per l'intero ammontare i residui passivi;
- cap. 7585 *Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati* con uno stanziamento definitivo di 117 milioni in crescita rispetto al 2018 (pari a 49,1 milioni), ma con un alta percentuale di residui passivi maturati in corso d'anno.

Politiche sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nello stato di previsione del Ministero in esame, la missione di maggior interesse per le politiche sociali è la **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** con risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, all'integrazione e all'inclusione sociale.

La Missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 39.028 milioni (in crescita rispetto ai 32.828 milioni nel 2018) che si riducono a **38.218 milioni nelle previsioni definitive**, è - si ricorda - articolata in due programmi *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc. (24.12)* e *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (24.2)*.

L'**incremento degli stanziamenti definitivi** della Missione rispetto all'anno precedente, è determinato **segnatamente dalla crescita del Programma 3.1 Terzo settore** (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), che passano da 102,7 milioni del 2018 a circa 421,6 del 2019, in conseguenza degli **impegni di spesa attivati grazie ai decreti attuativi** della legge delega 106/2016 di riforma del Terzo settore e del Servizio civile, oltre che dall'aumento delle risorse ascritte al Programma 3.2 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)*, dai 32.712 milioni del 2018 ai **37.796 milioni** nel 2019.

Nell'ambito della gestione delle politiche sociali, come emerge dalla Relazione sul Rendiconto 2019 della Corte dei conti (qui l'[approfondimento sul MLPS](#)), il Ministero in esame ha, come di consueto, ripartito e distribuito le risorse finanziarie afferenti a **tre dei principali fondi** attraverso i quali interviene: il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - FIA per 28,8 milioni (+1,7% rispetto al 2018), il Fondo per le Non Autosufficienze - FNA per 573,2 milioni (+20%) e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS per 400,9 milioni (+46%, v. *infra*), i quali sommano complessivamente un **ammontare intorno al miliardo** di euro (1.020 milioni), in aumento di circa il 28% rispetto all'anno precedente, benchè gli interventi finanziati rimangano caratterizzati da **frammentazione**.

Trasferimenti assistenziali

Con riferimento al **Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali**, che assorbe circa il 98,9% delle risorse

della Missione 24, nel 2019 esso ha presentato impegni di spesa **pari a 35.155 milioni**, dedicati per la maggior parte (il 53,4%) ai trasferimenti per invalidità civile, non autosufficienza e persone con disabilità pari a 18.779 milioni (19.364 milioni nel 2018). Il 96,3% di tali risorse (18.078 milioni, interamente pagati in corso d'anno) è concentrata nel **cap. 3528**, relativo al **trasferimento all'INPS** delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Per le politiche per l'infanzia e la famiglia sono state impegnate risorse per **5.900 milioni nel 2019** (5.221 milioni nel 2018), assorbiti per un ammontare di **1.768 milioni** dal cap. 3427 Spese per politiche per l'infanzia e per **2.854 milioni** dal cap. 3520 Oneri relativi alla famiglia.

Tab. 4 (importi in milioni di euro)

Principali programmi e capitoli del MLPS per le politiche sociali	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2019	Pagamenti effettuati 2019	Residui al 31/12		Var. %
	2018	2019				2018	2019	
Programma 24.12 – Trasferimenti assistenziali a enti prev., finanziamento spesa sociale, ecc. di cui:	32.712	37.797	15,5	35.155	33.755	4.278	3.535	- 17,4
Cap. 3528 – Assegni INPS per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili	18.774	18.495	-1,5	18.774	18.079	1.575	841	- 46,6
Cap. 3530 - Somma da erogare a copertura oneri relativi alla famiglia	2.451	2.858	16,6	2.854	2.854	189	181	-4,2
Cap. 3538 – Fondo per le non autosufficienze	476	573	20,4	573	0,03	565	702	24,2
Cap. 3539 - Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale	267	392	46,8	391	-	303	423	39,6
Cap. 3543 - Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè	1.197	1.029	-14,0	1.027	1.027	322	253	- 21,4
Cap. 3527 – Fondo nazionale infanzia e adolescenza	29	29	-	29	29	4	35	775
Programma 24.2 – Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese ecc. di cui:	103	422	309,7	414	5	102	502	92,2
Cap. 5247 - Fondo finanziamento progetti e attività di interesse generale nel terzo settore	40	29	-27,5	28	-	57	60	5,3

All'interno del Programma 3.2 in esame si segnalano i seguenti capitoli:

- **cap. 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè** con uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari a **1.029 milioni** di euro ed un consuntivo, interamente pagato, pari a 1.027 milioni.

Il bonus, introdotto dalla legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#), commi da 125 a 129), è stato inizialmente previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, mediante un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. I richiedenti (cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno) devono appartenere ad un nucleo familiare in condizione economica ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il bonus è stato raddoppiato per valori ISEE non superiori ai 7.000 euro annui. Successivamente, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha prorogato la misura per il solo 2018 e per il primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare (e non quindi per i primi tre anni). Il [decreto legge 119/2018](#), all'art. 23-*quater*, commi da 1 a 3, ne ha disposto la prosecuzione, anche per il 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20% del bonus per figli successivi al primo.

Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 340 e 341, della legge 160/2019) ha esteso l'assegno di natalità al

2020, trasformandolo in una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento (precedentemente invece spettava a condizione che il nucleo familiare fosse in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro).

- **cap. 3520 Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere** (cap. 3520) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a quello iniziale (circa 12 milioni), benchè solo il 4% di tali somme risultino impegnate;

Fondi afferenti alle politiche sociali

Nel citato **programma Trasferimenti assistenziali** sono altresì allocate le **somme da corrispondere alle Regioni per interventi di politica sociale** (cap. 3539) di cui si rileva un considerevole aumento di quasi il 46,8% rispetto al 2018, per risorse definitivamente stanziata e impegnata pari a quasi 392 milioni, interamente pagate nel corso del 2019.

Si tratta in sostanza delle risorse del **Fondo nazionale politiche sociali (FNPS)**, allocate precedentemente al cap. 3671, con lo storno delle risorse assegnate. Qui il riparto delle annualità per il 2019 per circa **394 milioni** con [decreto MLPS del 4 settembre 2019](#). Dei 393,9 milioni complessivi, 391,7 sono stati riservati alle regioni e 2,2 milioni attribuiti al Ministero per gli interventi e la copertura degli oneri di funzionamento, finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali. Il Ministero ha impegnato le relative risorse finanziarie che non sono state ancora liquidate in considerazione della complessità delle operazioni necessarie al trasferimento alle Regioni, come già avvenuto negli anni precedenti. Analoghi meccanismi di formazione dei residui passivi sono stati rilevati per tutti i fondi per ritardi nelle firme o nella registrazione dei decreti oppure per ritardi di adempimenti da parte delle Regioni o dei comuni in merito alla programmazione e alla rendicontazione.

- **cap. 3538 Fondo per le non autosufficienze (FNA)** che presenta un incremento del 20,4% degli stanziamenti definitivi di competenza, pari a circa **573 milioni** interamente impegnati. Qui il [riparto del Fondo](#), adottato con DPCM del 21 novembre 2019. Per tale fondo i criteri di riparto delle quote di competenza sono i medesimi utilizzati per le annualità 2016 e cioè il 60% sulla base della popolazione, residente per regione, con età pari o superiore a 75 anni e, per il restante 40%, sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (v. *ante*). Le regioni utilizzano le risorse prioritariamente comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima.

Si ricorda che con il [Piano nazionale della non autosufficienza 2019-2021](#) è stata individuata la platea dei beneficiari del Fondo nei "disabili gravissimi", come definiti dal decreto di riparto per l'annualità 2016 del Fondo ([D.M. 26 settembre 2016](#)). Considerata la dimensione strutturale del Fondo (550 milioni di euro a decorrere dal 2019) e il numero di persone con disabilità gravissima (inferiore a 60 mila), il Piano ritiene sostenibile un intervento che, in assenza di altri servizi erogati dal territorio (come ad esempio, assistenza domiciliare o servizi semiresidenziali), preveda un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità.

Al fine di uniformare e rendere più efficiente l'erogazione delle risorse dedicate alle politiche sociali, i decreti di riparto per il 2019 dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza hanno previsto una diversa procedura relativa alla programmazione regionale della quota parte delle risorse ricevute e del monitoraggio del loro utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In sintesi, le quote delle risorse dei Fondi, nella quota assegnata a ciascuna regione sulla base del decreto di riparto, vengono trasferite alle regioni dopo una **valutazione della coerenza della programmazione regionale** con le indicazioni nazionali e la rendicontazione degli utilizzi delle precedenti annualità.

In proposito, si segnala che con la legge di bilancio per il 2020, è stata avviata inoltre un'operazione di riordino e razionalizzazione delle risorse con l'istituzione di un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

- **cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997** con una previsione di **28,8 milioni**, interamente impegnati. Qui il [decreto di riparto MLPS- MEF e il Ministro delegato per la disabilità e la famiglia del 3 settembre 2019](#) fra le 15 città riservatarie. Le risorse sono state come di consueto finalizzate ad interventi sia nazionali che regionali e locali, per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo individuale e la socializzazione dei bambini ed adolescenti. In particolare, sono state trasferite le rispettive quote ai comuni di Venezia, Torino, Taranto, Cagliari e Genova in regola per la rendicontazione dei due anni precedenti al 2019, per un totale di 5,7 milioni di euro. Con riferimento invece alle città che alla chiusura dell'esercizio 2019 non avevano ancora provveduto alla rendicontazione dei due anni precedenti è stata solamente impegnata la restante cifra di 23,1 milioni .
- **cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d Fondo Dopo di noi)** con una previsione iniziale e definitiva di **56,1 milioni** come previsto dalla

[legge n. 112/2016](#), vale a dire 5 milioni rispetto ai 51,1 milioni del 2018, a seguito del temporaneo definiziamento disposto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 455, della legge 145/2018) ha infatti riportato a 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo.

Lotta alla povertà

All'interno del programma relativo ai **Trasferimenti assistenziali** è altresì di rilievo la dotazione del **Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** (cap. 3550), con una previsione iniziale e finale di competenza di **347 milioni**, che risultano interamente pagati e impegnati nel corso del 2019 con [decreto di riparto MLPS-MEF del 24 dicembre 2019](#).

Si ricorda che nel 2018, le risorse del fondo, pari a 2.059 milioni, sono state utilizzate per l'erogazione del beneficio economico collegato al Reddito di inclusione (Rel), la misura unica nazionale di contrasto alla povertà decaduta con l'avvio del Reddito e della Pensione di cittadinanza.

In attuazione della delega contenuta nella [legge 33 del 2016](#), il [D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e ha fissato i primi livelli di assistenza in ambito sociale. Nel 2018, per effetto della legge di bilancio (art. 1, commi, 190-197 e 199-200, legge 205/2017) la platea dei beneficiari del Rel è stata estesa ed è stato incrementato il beneficio economico collegato al Rel. Infatti, già dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono stati resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al beneficio. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del Rel è stato incrementato del 10% (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili). L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono stati resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Il Reddito di inclusione è stato riconosciuto fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne è disposta, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza. A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del Rel, nei suddetti limiti di spesa, sono state trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per il Rel.

Terzo settore

Il **programma 24.2 Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni** presenta uno stanziamento iniziale di circa 98,9 milioni di euro che sale a **421,6 milioni** nello stanziamento definitivo. Lo stanziamento del programma 24.2 assicura i trasferimenti alle organizzazioni del volontariato, con un incremento delle risorse assorbite nell'ambito dell'intera Missione 24, per la parte iscritta nello stato di previsione del MLPS, che passa dallo **0,3% del 2018 all'1,1% del 2019**.

La [direttiva generale per l'azione amministrativa del 31 gennaio 2019](#) del Ministero in esame ha confermato l'esigenza di favorire la **partecipazione attiva degli enti del Terzo settore (ETS)** allo sviluppo sociale ed economico nazionale, con conseguente emanazione di un [atto di indirizzo del 12 novembre 2019 per il Terzo settore](#), finalizzato a determinare per il medesimo anno gli obiettivi generali le **aree prioritarie di intervento**, oltre che le linee di attività finanziabili sul fondo per il finanziamento dei progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e sul fondo per il sostegno degli ETS, sul quale sono confluite, a decorrere dal 2017, le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, art. 20, comma 8), destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi di competenza del Ministero.

Le risorse del Programma sono così distribuite:

- la parte più consistente (il 79,4%) è assorbita dal **cap. 5243 relativo ai Trasferimenti della quota del 5 per mille**, per uno stanziamento definitivo pari a **335,9 milioni**, pressochè interamente impegnati, ma rimasti da pagare nel 2019.
- **cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni del Terzo settore** con uno stanziamento definitivo di **29 milioni** (-10 milioni rispetto alle previsioni iniziali), di cui 28,3 impegnati, ma interamente rimasti da pagare nel 2019;

Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g), della [legge n. 106 del 2016](#) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, è stato poi regolamentato dall'art. 72 del Codice del Terzo settore ([D.Lgs. 117/2017](#)), il quale prevede che il Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice stesso).

- **cap. 3523 Altri interventi per il sostegno degli enti del Terzo settore** con una dotazione iniziale e definitiva pari a circa **21,9 milioni** di euro, pressochè interamente impegnati nel 2019;

Si ricorda che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) sono ora allocate (ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore) nel capitolo 3523, con la conseguenza che i capitoli 5242 e 5246 (i due fondi rispettivamente del volontariato e dell'associazionismo) continuano ad essere operativi soltanto per la gestione dei residui.

- **cap. 8060 Registro unico nazionale del Terzo settore** con una **dotazione definitiva pari a 13 milioni** (5 milioni in meno rispetto alla previsione iniziale), interamente impegnata in corso d'anno, ma rimasta da pagare;
- **cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro ciechi** con una previsione iniziale di 8,6 milioni, incrementati a **9,5 milioni** di euro nello stanziamento finale e pressochè interamente impegnati.

Inoltre, in base a quanto riportato dalla Relazione al Rendiconto 2019 della Corte dei Conti, anche gli [obiettivi dell'Agenda 2030](#) per lo sviluppo sostenibile sono stati considerati come la naturale finalità di riferimento delle attività degli ETS, al cui raggiungimento può concorrere il sostegno finanziario previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice del TS (D.Lgs. n. 117/2017), attraverso il **finanziamento di progetti e attività di interesse generale**.

Riguardo all'emanazione dei provvedimenti attuativi dello stesso Codice, nel corso del 2019 sono stati adottati numerosi atti gestionali ([v. approfondimento](#)) finalizzati al **concreto avvio del RUNTS**, il Registro Unico nazionale degli ETS, che tuttavia non è ancora operativo anche a seguito di ulteriori proroghe approvate per la definizione degli statuti. La Corte in proposito sottolinea che non è stata ancora acquisito il vaglio dell'Unione europea per i nuovi regimi fiscali agevolati degli enti non-profit, in quanto tale regime di favore - destinato anche alle imprese sociali - dovrà risultare compatibile con le regole del mercato unico e della concorrenza.

Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio dei ministri

In ordine alle competenze del Ministero, si ricorda che l'art. 3 del [decreto-legge 86/2018](#) (L. n. 97 del 2018) ha attribuito al **Ministro delegato** dal Presidente del Consiglio le funzioni relative alle **politiche per la famiglia e le disabilità**, precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle **funzioni di indirizzo e coordinamento** delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità. Allo scopo, sono state riassegnate le risorse per la gestione del Fondo concernente la Carta famiglia (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Infine, sono state attribuite al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di **adozioni, anche internazionali**, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (D.P.C.M. n. 108 del 2007), in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega.

Per il **2019**, la legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 482) ha introdotto una **nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo politiche per la famiglia**, fra le quali: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti.

La **legge di bilancio 2019** (Sezione II della legge 145/2018) ha inoltre incrementato il **finanziamento del Fondo** di circa 99,8 milioni, che ha così raggiunto la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio 2019-2021, di circa 107,9 milioni di euro (a regime).

Per quel che qui interessa, infine, si segnala l'istituzione dall'ottobre 2018, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una nuova struttura di missione per le politiche a favore delle persone con disabilità, che sposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministro per la famiglia e la disabilità parte delle competenze in materia.

Politiche per la famiglia

Nella missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia dello stato di previsione del MEF, le risorse d'interesse della XII Commissione sono, in particolare, allocate nei seguenti capitoli:

- cap. 2102 **Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia** con una previsione iniziale e definitiva pari a circa di **108 milioni**, interamente impegnati e pagati in corso d'anno;
- cap. 2134 **Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della commissione per le adozioni** con una previsione definitiva di competenza di **24,3 milioni** (25 milioni nel 2018), risorse interamente impegnate e pagate nel corso del 2019;
- cap. 2118 **Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** con una previsione invariata nel 2019 di circa **2,2 milioni**;
- cap. 2137 **Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del Fondo di sostegno alla natalità** con una previsione definitiva di **22,4 milioni**, impegnate a consuntivo per lo stesso importo e interamente pagate.

Si ricorda che il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della [legge 232/2016](#)) per favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Il [decreto 8 giugno 2017](#) ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

- cap. 2090 **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare**, Fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 (commi 254-256 della legge 205/2017) con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, successivamente incrementato di 5 milioni dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018), con uno stanziamento definitivo di **24,5 milioni** di euro, interamente impegnati e pagati.

In proposito, il [decreto legge 86/2018](#), di riordino delle competenze dei ministeri ha previsto che la dotazione del Fondo sia determinata secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

- cap. 2112 **Fondo per l'innovazione sociale** nell'ambito dell'azione Sperimentazione di interventi di innovazione sociale, con **9,7 milioni** di risorse stanziare, interamente impegnate e pagate;

Sostegno al reddito: la Carta acquisti

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnala inoltre l'allocazione delle risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel **cap.1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti** con un previsione definitiva di **168 milioni** (nel 2018 era pari a 202 milioni), pressochè interamente impegnati a consuntivo. I pagamenti ammontano invece a 150 milioni di euro.

Lotta alle dipendenze

Si segnala il **cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga** con una previsione definitiva di **16,7 milioni** (in crescita rispetto al dato 2018 pari a 4,3 milioni), interamente impegnata a consuntivo e quasi interamente pagata in corso d'anno.

Giovani

All'interno della missione Giovani e sport (30), il **programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.3)** presenta una previsione definitiva di 227,1 milioni (188,6 mln nel 2018).

All'interno del Programma si segnalano i capitoli:

- cap. 1596 **Somma da assegnare all'agenzia nazionale per i giovani** con una previsione iniziale e definitiva pari a **1,7 milioni**, interamente impegnata e pagata in corso d'anno, rimasta pressochè invariata rispetto al 2018;
- cap. 2106 **Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù** con una previsione iniziale e definitiva di **37,3 milioni** in cospicuo incremento rispetto al 2018 (7,2 milioni), interamente impegnata e pagata nel corso del 2019;
- cap. 2185 **Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale** con una previsione finale di 188 milioni di euro (era pari a 180 circa nel 2018), interamente impegnata e pagata.

ASSESTAMENTO 2020

Funzione dell'assestamento del bilancio dello Stato

L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Le modifiche normative riguardanti la revisione della struttura della legge di bilancio, non hanno interessato il disegno di legge di assestamento che pertanto mantiene la sua natura di legge formale.

Il disegno di legge di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente. Non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda **le entrate**, all'eventuale **revisione delle stime del gettito**;

Poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

b) per quanto riguarda le **spese aventi carattere discrezionale**, ad **esigenze sopravvenute**;

c) per quanto riguarda la determinazione delle **autorizzazioni di pagamento**, in termini di cassa, alla **consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto** dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità, come modificata dalla legge n. 163/2016 e dai D.Lgs n. 90 e n. 93 del 2016.

Tali modifiche, per il provvedimento di assestamento, hanno riguardato, essenzialmente, la messa a regime dei **margini di flessibilità** concessi alle Amministrazioni in fase di formulazione delle proposte di assestamento; la previsione del rispetto di un **vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico** che si aggiunge a quello di competenza; la presentazione di una **relazione tecnica**.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196/2009, come con il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte **variazioni** di stanziamenti di **spese predeterminate per legge**, in virtù della c.d. **flessibilità di bilancio**, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

I **margini di flessibilità** in sede di assestamento sono stati **ampliati** dal D.Lgs. n. 90/2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della legge di contabilità prevedendo che con il ddl di assestamento possano essere proposte **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra **unità di voto diverse** (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione) - le cosiddette rimodulazioni "a carattere verticale" - ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si ricorda, infine, che la legge n. 163/2016 ha previsto che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una **relazione tecnica**, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo indicati nei documenti di programmazione. Tale relazione è **aggiornata** all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (**nuovo comma 4-septies** dell'articolo 33).

Con il presente disegno di legge di assestamento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2020.

Le voci di interesse ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 14) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Si sottolinea che per la formazione delle previsioni assestate di spesa, la **Circolare n. 8 del 20 aprile 2020** della Ragioneria generale dello Stato ha richiamato la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, che consente di proporre, con il disegno di legge di assestamento del bilancio, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie anche relative ad unità di voto diverse.

In tal modo, eventuali risorse che possono risultare eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l'anno, potranno essere utilizzate in compensazione a favore di situazioni che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze. Il ricorso a tale **facoltà** - si sottolinea ancora nella Circolare - è ancor più **importante** in una fase come quella attuale in cui si impone, in considerazione dell'**emergenza connessa all'epidemia COVID-19** e al peggioramento del quadro di finanza pubblica, di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione.

Il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2020 viene aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento viene approvato.

Tra le proposte di rimodulazioni relative a **spese predeterminate per legge** espone negli appositi prospetti **allegati** nel ddl di assestamento 2020, per ciascuno stato previsione della spesa dei Ministeri interessati dalle rimodulazioni, vi è anche il Ministero della salute che presenta i seguenti **programmi** di spesa che **sono stati oggetto di rimodulazione**, relativamente al **fattore legislativo** per l'anno 2020.

Ministero/Missione Programma	2020	
	Prev. assest. 27F ^(*)	Rimodulazione
SALUTE		
2 Ricerca e innovazione		
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica		
DLG n.502/1992 art.12 co 2 punto B: Fondo finanziamento attività ricerca (Cap-pg: 3168/1)	995.550	-220.000
DLG n.502/1992 art.12 co 2 punto B: Fondo finanziamento attività ricerca (Cap-pg: 3398/3)	176.362.520	220.000

(*) Le *Previsioni assestate* sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente provvedimento di assestamento.

Salute

Ministero della salute

Lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2020, spese iniziali approvate con L. n. 160/2020 per circa **1.782,7 milioni** di euro e 2.016,9 milioni in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2020 risultava pari a 132,0 milioni per la parte corrente e 223,5 milioni per la parte in conto capitale, per un **totale presunto di 355,5 milioni** di euro.

Le **previsioni assestate dal ddl in esame**, risultano complessivamente pari a **3.283,1 milioni** per la **parte di competenza** e a **3.589,0 milioni** in conto cassa, con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2020, pari a 1.501,4 milioni per competenza e 1.570 per cassa.

Le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano invece a -1 milione (cifra arrotondata da -995.396 euro) in conto competenza e 2,1 milioni in conto cassa, e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile, di esiguo ammontare rispetto al totale delle previsioni iniziali stanziare complessivamente nello stato di previsione.

La **consistenza dei residui iniziali**, a seguito della loro **quantificazione** operata in via definitiva con il **Rendiconto 2019**, ammonta ora a **1.111,6 milioni**, di cui **625,3 milioni** provenienti da esercizi precedenti e **486,3 milioni** come residui di nuova formazione, con una variazione proposta in aumento con il presente provvedimento di 756,1 milioni di euro rispetto alla stima iniziale presunta di 355,5 milioni.

Tabella 14 - Ministero della salute - (in milioni di euro)

		Previsioni iniziali	Var. atti amm.vi	Var. proposte	Previsioni assestate (anno 2020)
Spese correnti	RS	132,0	-	464,6	596,6
	CP	1.433,0	28,8	-995,4	1.460,8
	CS	1.509,8	96,3	2,1	1.608,2
Spese in c/cap.	RS	223,5	-	291,5	515,0
	CP	349,8	1.472,6	-	1.822,3
	CS	507,1	1.473,7	-	1.980,8
Totale	RS	355,5	-	761,2	1.111,6
	CP	1.782,7	1.501,4	-995,4	3.283,1
	CS	2.017,0	1.570,0	2,1	3.589,0

Variazioni d'interesse

Per quanto riguarda la missione Tutela della salute, complessivamente, in termini di **competenza**, si sono registrati **incrementi** per **1.498 milioni** di euro da variazioni per atti amministrativi, che derivano pressochè interamente dagli incrementi del programma **20.3 Programmazione del SSN per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza**, mentre con il presente provvedimento si propone solo una variazione in diminuzione di circa 3 milioni.

Gli incrementi per atti amministrativi, che provocano un **aumento più che doppio delle somme assegnate alla Missione Tutela della salute** nel presente stato di previsione, sono ascrivibili per la quasi totalità a spese in c/capitale (nuovo cap. 7117, **+1.467 milioni circa**), corrispondenti a somme da trasferire al **Commissario straordinario** per l'attuazione ed il **coordinamento delle misure** per il contenimento ed il contrasto dell'**emergenza epidemiologica COVID-19**.

Le altre variazioni relative ai restanti programmi di missione, in termini assoluti, non fanno registrare variazioni rilevanti.

(in milioni di euro)

Missione Tutela della Salute (20) / Programma (valori di competenza)		Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza	Var. (in %)
Prevenzione e promozione salute umana e assist. personale navigante (20.1)		142,7	153,0	10,3	7,2
Sanità pubblica veterinaria (20.2)		34,1	39,4	5,3	15,5
Programmazione SSN per erogazione LEA (20.3)		392,8	1.866,8	1.474,0	375,3
Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici (20.4)		11,0	12,0	0,4	3,4
Vigilanza, prev. e repressione nel settore sanitario (20.5)		11,2	11,2	1	9,1
Comunicazione e promozione tutela salute umana e coordin. intern.le (20.6)		25,8	25,8	-	-
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)		593,7	596,3	2,6	0,4
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)		13,1	13,8	0,7	5,3
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)		3,0	3,0	-	-
Sistemi informativi tutela salute e governo SSN (20.10)		171,2	171,7	0,5	0,3
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)		6,2	6,3	0,1	1,6
Coordinamento tutela salute, innovazione e politiche int.li (20.12)		2,8	2,8	-	-
Totale Missione	RS	183,5	852,0	668,5	364,3
	CP	1.408,2	2.903,3	1.495,1	106,2
	CS	1.541,1	3.039,2	1.498,1	97,2

Per quanto riguarda l'altra Missione ascrivita allo stato di previsione del Ministero della Salute, vale a dire **Ricerca e innovazione (17)**, si rileva che la modesta variazione in aumento degli stanziamenti di competenza (+21,6 milioni) è pressochè interamente ascrivibile al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), prevalentemente al cap. 3398 relativo ai Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute.

(in milioni di euro)

Missione Ricerca e innovazione (17) / Programma	Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza	Var. (in %)
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	287,1	308,6	21,5	7,5
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	11,5	11,5	-	-
Totale Missione				
RS	172,0	250,4	78,4	45,6
CP	298,5	320,1	21,6	7,2
CS	400,0	490,1	90,1	22,5

Ministero dell'economia e delle finanze

Altre poste di interesse sanitario sono relative al **concorso dello Stato alla spesa sanitaria** allocate nell'omonimo Programma 3.6 iscritto nello stato di previsione del **MEF**, Missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**. Il Programma presenta **previsioni iniziali di spesa per 77.168,9 milioni** di euro, con **incrementi** in dipendenza di atti amministrativi pari a **7.451,0 milioni**. Non sono ascritte variazioni con il presente provvedimento.

All'interno di questo programma, in conto competenza, assumono particolare rilevanza i capitoli esposti nella seguente tabella:

Programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) / Cap. (in mln di euro)	Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza	Var. (in %)
Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA (cap. 2862)				
RS	11.286,1	12.518,1	1.232	10,9
CP	69.536,5	74.520,8	4.984,3	7,2
CS	74.636,5	79.120,8	4.984,3	6,0
Fondo sanitario nazionale - FSN (cap. 2700)				
RS	-	4.065,7	4.065,7	
CP	6.151,3	8.617,6	2.466,3	40,1
CS	6.151,3	8.617,6	2.466,3	40,1
Finanziamento del FSN per minori entrate IRAP e Add.le Reg.le (cap. 2701)				
RS	-	1.730,8	1.730,8	
CP	400	400	-	-
CS	400	400	-	-
Totale complessivo del Programma				
RS	11.286,1	18.317,0	7.030,9	62,3
CP	77.168,9	84.619,5	7.450,6	9,7
CS	82.268,9	89.219,5	6.950,6	8,4

Il Programma, di cui il cap. 2862 *Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA* assorbe quasi interamente le risorse in conto competenza (90,1%), fa registrare una **cospicua variazione in aumento** per atti amministrativi, pari a oltre **7.450 milioni** per competenza, mentre con il presente provvedimento si propone una variazione in diminuzione di 500 milioni.

In conto residui, la variazione del Programma proposta con il presente provvedimento è di oltre 7.030 milioni (di cui 1.232 milioni ascrivibili al cap. 2862).

Si ricorda che le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione al gettito erariale dell'IVA è stata prevista a decorrere dal 2001 (art.2 del [D.Lgs. 56/2000](#)) per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione. Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale che consente di attingere da un apposito fondo perequativo, alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

Il cap. 2700 *Fondo Sanitario Nazionale* registra una complessiva variazione di competenza, identica alla variazione di cassa, pari a **2.466,3 milioni** di euro per effetto dell'incremento in dipendenza di atti amministrativi, dovuto ai nuovi riparti effettuati a seguito dell'**emergenza epidemologica COVID-19**. Non sono state proposte variazioni di competenza con il presente provvedimento, mentre è proposta una variazione in aumento dei residui per oltre 4.065 milioni.

Con riferimento al cap. 2701 *Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in relazione alle minori entrate IRAP* (stanziamento frutto di stima approssimata da rivedere in sede di formazione del ddl di bilancio per l'anno successivo), lo stanziamento stimato di competenza è pari a **400 milioni**. Si registra esclusivamente un incremento proposto dei residui pari a oltre 1.730 milioni di euro.

Nello stato di previsione del MEF si segnala in ultimo la Missione **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)** che consta di un unico programma *Opere pubbliche e infrastrutture* (14.8) ed un unico capitolo *Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica* (cap. 7464), con 626 milioni assegnati in conto competenza rimasti invariati nelle previsioni assestate, per il sostegno alle Regioni finalizzato alla realizzazione opere sanitarie in conto capitale.

Per questo programma/capitolo si propongono esclusivamente variazioni in aumento in conto residui pari a oltre 701 milioni di euro.

(in milioni di euro)

Programma Opere pubbliche ed infrastrutture (14.8) / Capitolo	Prev. iniziali 2020	Prev. assestate 2020	Differenza
Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria (cap. 7464)			
RS	-		
CP	626,2	701,5	365
CS	526,2	-	-

Politiche sociali

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione che interessa la Commissione XII è **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**, nel cui ambito sono presenti i seguenti programmi:

- 3.1 *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* (24.2);
- 3.2 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi* (24.12) che assorbe quasi completamente (circa il 99,8%) le risorse dell'intera missione per lo stato di previsione in esame.

Gli importi per competenza, cassa e residui della Missione sono riassunti in tabella:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) - (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	1.382,2	-	2.654,7	4.036,9
CP	40.162,9	4.174,5	-	44.337,5
CS	40.237,5	4.308,6	-	44.546,2

Anche per questa missione, le variazioni in aumento proposte dal ddl in esame sono ascrivibili prevalentemente a variazioni in conto residui (+2.654,7 milioni proposti con il presente provvedimento), mentre le variazioni in aumento in conto competenza sono interamente disposte per atti amministrativi ascrivibili per la totalità al citato programma 3.2 Trasferimenti assistenziali.

Di seguito si analizzano le variazioni nell'ambito dei singoli programmi:

Con riferimento al citato programma 3.1., rileva la parte riguardante la variazione dei residui per somme rimaste da spendere (circa 482 milioni).

All'interno del programma si segnala il **cap. 5247** Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore che, per effetto dei provvedimenti urgenti dovuti all'**emergenza epidemiologica COVID-19** (art. 67 del DL. 34/2020, cd. Rilancio), incrementa le previsioni assestate di complessivi 105 milioni di euro passando ad un totale di **139 milioni** per il 2020.

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	19,4	-	482,4	501,8
CP	93,8	102,6	-	196,4
CS	168,3	436,7	-	605,1

Per quanto riguarda il programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali) le variazioni in conto competenza, esclusivamente dipendenti da atti amministrativi, determinano un incremento delle risorse ascritte per competenza pari a complessivi 4.072 milioni di euro, arrivando ad un assestate di 44.141 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 40.069 milioni.

Circa **2.874 milioni** dell'incremento (il 70,6%) è ascrivibile a variazioni di atti amministrativi relativi all'azione **Politiche per l'infanzia e la famiglia**, di cui 1.569 milioni relativi al cap. 3519 *Indennità per congedo parentale e bonus per acquisto servizi di baby-sitting*, risorse a cui si aggiungono quelle ulteriori (67,6 milioni) stanziare con il nuovo capitolo 3619 relativo agli oneri per indennità di congedo parentale e al bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Con riferimento alla disabilità, si segnala l'incremento del cap. 3553 *Fondo per la disabilità grave* (cd. **Fondo "Dopo di noi"**) con un incremento di 20 milioni (art. 104 del DL. 34/2020, cd. Rilancio) in dipendenza di atti amministrativi e previsioni assestate che aumentano pertanto a **78,1 milioni** di euro. Gli incrementi dei residui, per questo Fondo, ammontano a 65,8 milioni di euro.

Ulteriori risorse stanziare per l'emergenza COVID-19 si segnalano con riferimento all'azione **Lotta contro la povertà**, con l'istituzione del cap. 3719 relativo al Fondo per il reddito di emergenza (REM), introdotto dall'articolo 82 del DL. 34/2020 cd. Rilancio, a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale, che presenta previsioni in assestate pari a **954,6 milioni** dovuti ad incrementi per atti amministrativi di pari importo nel periodo gennaio-maggio 2020.

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, ecc. (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	1.362,8	-	2.172,2	3.535,1
CP	40.069,1	4.071,9	-	44.141,1
CS	40.069,1	3.871,9	-	43.941,1

Di seguito si espongono gli altri stanziamenti di competenza (iniziali ed assestati) dei più importanti capitoli di interesse e la variazione dei residui ad essi corrispondenti (in milioni di euro):

Capitolo di bilancio	Denominazione	Previsioni iniziali di competenza 2020 (A)	Previsioni assestate di competenza 2020 (B)	Var. (in%)	Incremento dei residui	Previsioni assestate dei residui di competenza 2020
3528	Somma da corrispondere all'INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori ecc.	19.451,7	19.451,7	-	840,5	840,5
3530	Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia	2.733,8	2.733,8	-	181,0	181,0
3534	Somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità	232,3	232,3	-	-	-
3538	Fondo per le non autosufficienze	621	621	-	147,4	701,9
3543	Bonus Bebè	790	790	-	253,3	253,3
3550	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	587	587	-	38,8	543,8
4348	Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi	5.083	5.083	-	7,5	7,5

Politiche per la famiglia

Nello **stato di previsione** del **MEF** sono allocate risorse di interesse per la Commissione XII riferite, in particolare, alle politiche per la famiglia nell'ambito della **Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)** che presenta un totale di Missione pari a **1.124 milioni** per competenza.

Nell'ambito della Missione è ascritto, per lo stato di previsione in esame, il programma **14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)** (precedentemente denominato Protezione sociale per particolari categorie), che assorbe circa il 20% delle risorse della Missione, per un ammontare di competenza pari a **220,4 milioni** di euro con variazioni in aumento in dipendenza di atti amministrativi pari a circa il doppio delle previsioni iniziali (+203 milioni), dovuti prevalentemente agli incrementi di riparto per **fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19**, con previsioni assestate finali pari a **423,4 milioni** di euro.

Tra i capitoli di interesse nell'ambito del citato **programma 14.1**, che riguardano interventi aggiuntivi rispetto a quelli attivati con le risorse indirizzate ad analoghe finalità nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. *ante*), si segnalano:

- il cap. 2102 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia* che fa registrare una previsione assestata di **225,4 milioni**, in aumento di **150 milioni** per effetto di atti amministrativi, anche a carattere emergenziale, rispetto alle previsioni iniziali (circa **75,4 milioni**);
- il cap. 2118 *Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza* con **2,2 milioni** di euro come previsioni per competenza e cassa, non modificate in assestato;
- il cap. 2134 *Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ecc.*, che presenta uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale e assestato coincidenti, pari a **24,2 milioni**;
- il cap. 2137 *Somme da assegnare alla presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del sostegno alla natalità* che fa registrare, per competenza e per cassa, anche nelle previsioni assestate, un ammontare di **12,6 milioni**.

Si segnalano due nuovi capitoli rilevanti, istituiti per dare conto delle risorse dirette a **nuovi Fondi** per far

fronte all'emergenza COVID-19:

- il cap. 2131 *Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità* con una previsione assestata di **40 milioni**, interamente ascrivibile all'incremento dovuto ad atti amministrativi (art. 104 del DL. 34/2020, cd. Rilancio);
- il cap. 2150 *Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante l'emergenza Covid-19, hanno contratto in servizio una patologia alla quale sia conseguita la morte* con **10 milioni** di euro come previsioni assestate per competenza e cassa, anche in questo caso per effetto di incrementi per atti amministrativi (art. 22-bis del DL. 18/2020 - conv. L. 27/2020).

Altro programma di interesse è il **14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti** (24.13) che ascrive un unico capitolo (il cap. 1639) relativo al **Fondo speciale** destinato al soddisfacimento delle **esigenze prioritarie di natura alimentare (Fondo carta acquisti)**, il quale, nelle previsioni assestate per competenza, rimane costante per un ammontare di oltre **168,1 milioni** ed un incremento dei residui proposto con il presente provvedimento di circa 18,1 milioni.

Politiche giovanili

Nello **stato di previsione** del MEF sono allocate anche le risorse della **Missione 30 Giovani e sport**, contenente il **programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù** (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a 192,4 milioni di euro che si incrementa a 212,4 milioni in assestato, per variazioni proposte dal presente provvedimento (+20 milioni), interamente attribuibili all'aumento della dotazione del **Fondo occorrente per il funzionamento dei servizi civili nazionali** (cap. 2185), che passa da previsioni iniziali di 149 milioni ad un assestato di competenza, coincidente con il conto cassa, pari a 169 milioni.

Per la parte di interesse della Commissione XII, il capitolo 2106 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù* fa registrare invece una previsione di competenza iniziale e assestata pari a circa **36,5 milioni** di euro.

Lotta alle dipendenze

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF, al sopra citato programma 14.1 **Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio** sono allocate anche le risorse per l'attuazione dell'azione **Lotta alle dipendenze**, iscritte al cap. 2113 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga* con una dotazione di competenza iniziale e assestata coincidente (4,5 milioni).